

Roma, 23 ottobre 2012
Prot. n. 233/ SLV/LG

Alle Imprese di Pesca Associate
Loro Sedi

Cogliamo l'occasione della pubblicazione sul sito del MIPAF, in data 22 ottobre 2012, dell'ulteriore versione del decreto interministeriale attuativo dell'articolo 62 L. 27/2012 per fare il punto sugli aspetti applicativi della nuova disciplina delle relazioni commerciali dei prodotti agricoli e alimentari, ivi inclusi i prodotti ittici.

Come è noto l'articolo 62 dispone che:

- per le cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari, con la esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale, è richiesta la predisposizione di un contratto in forma scritta con l'indicazione della durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento;
- i contratti stipulati in violazione di tale disposto sono nulli;
- l'azione tesa ad accertare la nullità può essere intrapresa da chiunque vi abbia interesse e non è soggetta a termine prescrizione; può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice;
- chi contravviene ai suddetti obblighi è sottoposto, da parte dell'Antitrust, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 20.000,00 in funzione del valore dei beni oggetto di cessione;
- il corrispettivo pattuito per i contratti di cessione nella filiera agroalimentare deve essere versato, per le merci deteriorabili, entro 30 giorni ed entro 60 giorni, per tutte le altre merci, a decorrere dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le merci deteriorabili sono:
 - a) i prodotti agricoli, ittici e alimentari **preconfezionati** che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
 - b) i prodotti agricoli, ittici e alimentari **sfusi**, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - c) tutti i tipi di latte;



FEDERPESCA

- d) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico – chimiche aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2, oppure aW superiore a 0,91, oppure pH uguale o superiore a 4,5;
 - gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza necessità alcuna di messa in mora;
 - il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento, oltre a comportare la conseguenza del riconoscimento degli interessi, è punito dall'Antitrust con sanzioni pecuniarie da € 500,00 a € 500.000,00 in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi;
 - nelle relazioni commerciali tra operatori della filiera agroalimentare è vietato:
 - a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
 - b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
 - c) subordinare la conclusione, l'esclusione dei contratti e la continuità e regolarità delle stesse alla esecuzione da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto;
 - d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
 - e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
- Le violazioni di queste condizioni configura un illecito amministrativo punito, da parte dell'Antitrust con una sanzione pecuniaria di € 516,00 a € 3.000,00, in funzione del beneficio ricevuto. E' possibile ricorrere davanti al giudice per il risarcimento del danno;
- le disposizioni contenute nell'articolo 62 entrano in vigore decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge e precisamente si applicano ai contratti e alle consegne di merce effettuate a partire dal 24 ottobre 2012.

La versione del decreto interministeriale in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dovrebbe essere quella definitiva, avendo lo stesso recepito le osservazioni proposte dal Consiglio di Stato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sotto il profilo merceologico la forma scritta è richiesta per il trasferimento dei prodotti riportati, rispettivamente, nell'allegato I di cui all'articolo 38 co. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e nell'art. 2 del Reg. CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/1/2002, che per comodità si allegano alla presente.

Il consumatore finale, per le cui cessioni non trova applicazione l'art. 62, è la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

L'articolo 62 si applica alle relazioni commerciali e contratti la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana, restando fuori, quindi, le sole vendite il cui prodotto viene consegnato all'estero, indipendentemente dalla nazionalità degli operatori economici. Rientrano anche i prodotti destinati all'estero, la cui consegna è effettuata " franco fabbrica".

Il decreto aggiunge e specifica che le disposizioni contenute nello stesso hanno carattere di "applicazione necessaria" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, essendo la norma nazionale prevalente sul diritto privato internazionale.

ESCLUSIONI

Non sono considerate cessioni per l'articolo 62:

- i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari effettuati alle cooperative agricole dagli imprenditori agricoli che sono soci delle cooperative stesse;
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori se gli imprenditori agricoli risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
- i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 (imprenditore ittico).

Sono inoltre escluse le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari " istantanee " cioè la cui consegna del prodotto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avvengono contestualmente. E' necessario quindi che la consegna del prodotto ed il pagamento del corrispettivo avvengono nello stesso contesto temporale ai fini della non applicazione dell'articolo 62; tuttavia per quanto riguarda il comma 2 (pratiche commerciali sleali) continuano a trovare applicazione anche in tale fattispecie.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

I contratti che hanno per oggetto le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta e devono contenere gli elementi essenziali specificati nel comma 1 dell'articolo 62 (durata, quantità , prezzo ecc.).

Il decreto ha previsto, all'articolo 3, comma 5, un ulteriore requisito: la sottoscrizione. In proposito lo stesso comma ha recepito totalmente quanto previsto ai punti 13,14 e 15 del parere del Consiglio di Stato, prevedendo che non è necessaria la sottoscrizione solo ed

esclusivamente in presenza di situazioni “ equipollenti “ alla apposizione delle firme, idonee a dimostrare in modo inequivocabile la riferibilità del documento ad un determinato soggetto.

Il decreto applicativo ha previsto la possibilità di assolvere alla forma scritta mediante documenti equipollenti al contratto di cessione. In particolare il comma 4 dell’articolo 3 contempla la possibilità di regolare le cessioni con l’emissione del documento di trasporto o di consegna oppure con fattura integrata, purché riportanti tutti gli elementi essenziali richiesti dall’articolo 62, comma 1 della L. 27/2012 (qualità, quantità del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento). Inoltre è necessario apporre la dicitura “ **assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 “**.

E’ opportuno precisare che il sopra citato comma 4 ha previsto il seguente inciso: “ *tranne che nella fattispecie di cui al comma 3*”. In proposito al fine di evitare che potesse crearsi qualche fraintendimento circa il riferimento del comma 3 (qualcuno aveva interpretato le merci deteriorabili), abbiamo chiesto in proposito un parere alla segreteria tecnica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Ci è stato risposto che il significato dell’inciso sopra detto va inteso nel senso che nel caso di esistenza di un contratto quadro, accordo quadro o contratto di base ovvero di accordi interprofessionali, gli obblighi di legge (art. 62, comma 1) non possono essere assolti dai documenti di trasporto o di consegna, nonché dalle fatture integrate, come specificato nel comma 4. Pertanto, la forma semplificata non può essere applicata nel caso in cui si procede alla predisposizione di contratti scritti.

Ricordiamo, quanto già anticipato nella nostra precedente nota del 13 settembre 2012, che abbiamo richiesto alla stessa segreteria tecnica le modalità applicative dell’articolo 62 nel caso di passaggi di prodotti dal committente al commissionario destinati alla vendita, a sensi dell’articolo 1731 del C.C. Ci è stato chiarito in proposito che “ indipendentemente dal proprietario dei beni, colui che conclude il contratto di compravendita dei prodotti agricoli e alimentari è tenuto a rispettare i requisiti dell’articolo 62”.

TERMINI DI PAGAMENTO

Il decreto pubblicato sul sito del MIPAF non interviene minimamente sui termini di pagamento rispetto alla versione del precedente decreto.

I termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura di acquisto; data quest’ultima validamente certificata solo nel caso di consegna a mano, di invio a mezzo raccomandata AR, di posta elettronica certificata o mezzo equivalente. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento, i termini di pagamento decorrono dalla data di consegna dei prodotti.

Le modalità e i termini di emissione delle fatture sono quelli previsti dalla normativa IVA (art. 21 DPR 633/72) :

- entro la mezzanotte del giorno in cui l'operazione si considera effettuata;
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione della merce, quando la consegna dei beni o la spedizione risulta da un documento di trasporto, sempre che la fattura contenga l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto;
- riepilogativa mensile se nello stesso mese sono state effettuate più cessioni di beni con documento di trasporto tra gli stessi soggetti; in tal caso la fattura differita può essere riepilogativa per tutte le cessioni effettuate nello stesso mese;
- nel caso di triangolazione interna, per la seconda cessione è prevista l'emissione della fattura entro il mese successivo alla consegna (anziché il giorno 15).

Il decreto prevede che in caso di termini di pagamento diversi (deteriorabili 30 giorni; le altre merci 60 giorni) devono essere emesse fatture separate.

E' opportuno ricordare che la trasmissione della fattura per via elettronica è cosa diversa dalla fattura elettronica; la fattura elettronica è il documento predisposto nella modalità informatica, che garantisce la integrità dei contenuti la cui stampa cartacea non assume alcun rilievo; la fattura trasmessa in forma elettronica e quella inviata mediante l'utilizzo di procedure informatiche (posta elettronica, fax ecc), previo consenso acquisito dal destinatario. Nel caso di invio della fattura attraverso la posta elettronica certificata (PEC) non è richiesto che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettare l'utilizzo.

Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Trattasi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/35/CE ove risulta che il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria nelle transazioni commerciali costituiscono una violazione contrattuale. Gli interessi legali di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sono determinati sommando al tasso BCE del semestre (attualmente al 1 luglio è pari al 1%) la percentuale del 7% con maggiorazione del 2%: complessivamente attualmente è il 10%. Il creditore non è obbligato a richiederli e si prescrivono in 5 anni.

Sempre con riguardo ai termini di pagamento ed agli interessi, va segnalato che l'art. 5, comma 5 del decreto dispone, con riferimento ai prodotti alcolici, che è fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 della Legge 28/1999 (applicazione di un regime speciale in merito ai tempi di pagamento e agli interessi).

E' vietato in ogni caso al cliente – debitore trattenere l'intero importo del corrispettivo della fornitura a fronte di contestazioni solo parziali.

Si ribadisce, infine, che il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito dall'Antitrust con una sanzione pecuniaria da 500,00 a 500.000,00 Euro, in ragione del fatturato, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

ENTRATA IN VIGORE

Il comma 11 bis dell'articolo 62 ha previsto l'entrata in vigore delle norme decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione: legge 24 marzo 2012 n. 27. In base a tale disposto, il decreto legge prevede che gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 62 (obbligo della forma scritta) decorrono dal 24 ottobre 2012.

I contratti già stipulati alla suddetta data devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 62 entro il 31 dicembre 2012.


Per quanto riguarda i termini di pagamento previsti dall'articolo 62 essi si applicano automaticamente a tutte le consegne di merce effettuate a partire dal 24 ottobre 2012; non si applica alle consegne effettuate ante tale data, anche se il pagamento non è stato ancora effettuato.

Torneremo sull'argomento successivamente anche per affrontare con maggiori dettagli le pratiche commerciali sleali.

Nel mentre, Vi invitiamo a sottoporci eventuale quesiti o problematiche specifiche, all'indirizzo di posta elettronica pantaleo.silvestri@federpesca.it ai quali risponderemo con ogni sollecitudine.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(dr. Luigi Giannini)



Allegati:

Allegato I°, art.38, com.3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Articolo n.2, Reg.CE n.178/2002 del Consiglio del 28.01.2002.

ALLEGATO I

ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13	
ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
Capitolo 54 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57 57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Posizione inserita dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea, del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pp. 71/61).

3. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

Articolo 2

Definizione di «alimento»

Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Non sono compresi:

- a) i mangimi;
- b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- c) i vegetali prima della raccolta;
- d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE⁽¹⁾ e 92/73/CEE⁽²⁾;
- e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio⁽³⁾;
- f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio⁽⁴⁾;
- g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- h) residui e contaminanti.

Articolo 3

Altre definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «legislazione alimentare», le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti

e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

- 2) «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
- 3) «operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
- 4) «mangime» (o «alimento per animali»), qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;
- 5) «impresa nel settore dei mangimi», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali;
- 6) «operatore del settore dei mangimi», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo;
- 7) «commercio al dettaglio», la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;
- 8) «immissione sul mercato», la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;
- 9) «rischio», funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
- 10) «analisi del rischio», processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio;
- 11) «valutazione del rischio», processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio;
- 12) «gestione del rischio», processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

⁽¹⁾ GU 22 del 9.2.1965, pag. 369. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).

⁽²⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/41/CE della Commissione (GU L 145 del 20.6.2000, pag. 25).

⁽⁴⁾ GU L 359 dell'8.12.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/41/CEE (GU L 158 dell'11.6.1992, pag. 30).